Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 20 ottobre 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. 830.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli, con sede in Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il regio decreto 29 settembre 1921, n. 1466, con il quale il Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli con sede in Udine, venne giuridicamente riconosciuto e ne fu approvato lo statuto organico;

Visti i successivi regi decreti 23 luglio 1926, n. 1573, 15 febbraio 1934 e 21 dicembre 1942, contenenti modificazioni dello statuto stesso;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio suddetto in data 31 marzo 1949 e l'atto notarile 5 aprile 1950, con i quali si modifica l'intero testo di statuto consortile;

Vista l'istanza in data 22 ottobre 1949, con la quale il suddetto Consorzio chiede l'approvazione del nuovo testo di statuto;

Udito il parere del Comitato della Commissione centrale per le cooperative in data 11 luglio 1950 ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Lo statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli, con sede in Udine, è modificato come al testo annesso al presente decreto, composto di numero 40 articoli, visto e firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

MARAZZA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 14. — CONSOLI

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli - Udine

Costituzione e scopo

Art. 1.

E' costituito un Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite e regolarmente iscritte nel registro prefettizio, che prende il nome di « Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli », con sede in Udine.

Il Consorzio avrà la durata di anni cinquanta a partire dal 1° gennaio 1933.

Art. 2.

Il suo scopo è l'esercizio delle imprese di costruzioni edilizie, di arginature per difesa di acqua, di bonifiche agrarie e idrauliche, ferroviarie, ecc., da esercitarsi col mezzo delle forze associate del lavoro delle cooperative consorziate, alle condizioni di cui alle leggi in materia.

Art. 3.

Le cooperative ammesse nel Consorzio, per quanto in rapporto alla funzione consorziale, sono soggette a tutte le norme del presente statuto compreso il versamento dei tre decimi della loro quota di contribuzione sociale da versarsi all'atto di ammissione.

Contro il giudizio del Consiglio che ricusa l'ingresso di altre società di lavoro, è ammesso il ricorso ai sindaci.

Art. 4.

L'ammissione di nuove cooperative è deliberata dal Consiglio del consorzio su domanda della cooperativa interessata, dimostrante i requisiti voluti per l'ammissione ed accompagnata da un estratto della deliberazione dell'assemblea sociale o del Consiglio di amministrazione, se a ciò sia autorizzato dallo statuto, concernente la deliberazione di far parte del Consorzio e la designazione dei propri delegati all'assemblea del medesimo.

Art. 5.

L'ammissione della cooperativa deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e non è valida ove non sia stato effettuato il versamento di almeno tre decimi delle quote dovute.

Art. 6.

La responsabilità di ciascuna cooperativa è limitata alle quote sottoscritte.

Art. 7.

Le cooperative cessano di far parte del Consorzio:

1. Per esclusione la quale è deliberata dall'assemblea dei delegati:

a) in caso di inadempienza degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto;

b) in caso di fallimento della cooperativa;

c) quando la cooperativa venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali nei riguardi del Consorzio;

d) quando la cooperativa danneggi l'interesse del Consorzio compiendo atti che ne pregiudichino il credito e il regolare e migliore andamento;

e) quando la cooperativa non rispetti le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti che verranno compilati e delle deliberazioni e disposizioni regolarmente emanate dagli organi direttivi del Consorzio e non uniformi il proprio funzionamento amministrativo e morale alle disposizioni di legge e ai principî della cooperazione.

2. Per recesso il quale è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

Art. 8.

Contro il provvedimento di esclusione motivato da violazione delle norme statutarie, la cooperativa colpita può ricorrere all'autorità giudiziaria. La liquidazione della quota ad essa spettante ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente alla cooperativa e il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio stesso. Nessun altro diritto potrà vantare la cooperativa sul patrimonio del Consorzio.

Art. 9.

L'esclusione dovrà essere notificata per iscritto alla cooperativa interessata.

Per gli affari conclusi dal Consorzio fino al giorno in cui la esclusione di una cooperativa diviene efficace, la cooperativa cessante rimane obbligata verso i terzi per due anni dal giorno stesso nei limiti della responsabilità stabilita dal presente statuto, in conformità all'art. 2530 del Codice civile.

Mezzi di funzionamento e quote consorziali

Art. 10.

Le quote sono di L. 500 (cinquecento) ciascuna e per provvedere ai mezzi di funzionamento del Consorzio, ognuna delle cooperative che lo costituisce contribuisce almeno con una quota per ogni cinquemila lire del proprio capitale e almeno

con una quota ogni dieci soci. In ogni caso le cooperative devono sottoscrivere tante quote che rappresentino un valore nominale di almeno lire venticinquemila.

Il patrimonio del Consorzio, all'atto della costituzione, è formato dalle quote conferite dalle cooperative consorziate.

Art. 11.

Il patrimonio è aumentabile:

1) col versamento di ulteriori quote da parte delle cooperative aggregate originariamente al Consorzio o che saranno ammesse al medesimo;

2) col fondo di riserva;

3) con i fondi che si istituissero per altri scopi di mutualità o previdenza o che pervenissero per qualsiasi titolo al Consorzio.

Art. 12.

Le quote consorziali non sono cedibili.

Art. 13.

Il saldo delle quote di contribuzione a cui sono impegnate le cooperative in base all'articolo precedente, deve effettuarsi in rate mensili entro un anno decorrente dal versamento dei primi tre decimi.

Soci

Art. 14.

I soci del Consorzio sono le cooperative stesse, nelle persone dei loro rispettivi delegati.

Per ogni società il numero dei delegati è proporzionato al numero dei soci nella misura di un delegato per ogni cinquanta soci. In ogni caso il numero dei delegati per ogni società non potrà superare il numero di cinque.

Art. 15.

L'assemblea è costituita dai delegati delle diverse cooperative consorziate. Tali delegati sono nominati dalle assemblee generali delle singole cooperative delle quali debbono essere soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Ciascun delegato non ha che un voto.

Bilancio

Art. 16.

L'esercizio del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale sarà compilato e presentato all'assemblea entro i tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, colla relazione dei sindaci. Esso indicherà il capitale conferito dalle cooperative consorziate, il capitale effettivamente versato, le risultanze attive e passive dell'esercizio e dimostrerà esattamente gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

Riparto utili

Art. 17.

Detratta dagli utili la quota del 50 % da assegnarsi al fondo di riserva e un dividendo non superiore al cinque per cento alle somme versate al Consorzio dalle cooperative consorziate, gli utili restanti debbono essere ripartiti fra le cooperative stesse in ragione della rispettiva forza di lavoro colla quale hanno concorso alla esecuzione dei lavori stessi, valutando tale forza di lavoro in ragione dei salari percepiti dagli operai di ciascuna cooperativa.

Art. 18.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto l'ammontare del capitale del Consorzio, la quota del 50 % assegnata a questo fondo potrà essere diminuita sino alla metà a vantaggio della parte da ripartirsi in base ai salari percepiti dagli operai di ciascuna cooperativa.

Organi del Consorzio

Art. 19.

Il Consorzio esplica la sua azione per mezzo:

1) dell'assemblea dei rappresentanti delle società consorziate;

2) del Consiglio di amministrazione;

3) del presidente;

4) dei sindaci.

Assemblea

Art. 20.

L'assemblea è costituita dai delegati delle società consorziate secondo il disposto dell'art. 15. Essa è il potere deliberante e può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria si convoca almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio; la straordinaria si convoca, oltre che per modificare lo statuto e per deliberare la proroga o lo scioglimento del Consorzio, ogni qualvolta gli interessi del Consorzio lo esigono.

Sono attribuzioni dell'assemblea ordinaria:

1) discutere, approvare o modificare il bilancio consuntivo dell'esercizio annuale, udita la relazione dei sindaci;

2) nominare gli amministratori, i sindaci ed, eventualmente, il Comitato tecnico;

3) pronunciarsi sulle proposte di espulsione o sul recesso.

Art. 21.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che sraordinaria è fatta dagli amministratori, mediante avviso notificato con lettera raccomandata alle società consorziate, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e pubblicato, nel medesimo tempo, sul Foglio annunzi legali della Provincia.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, salvo il caso di cui all'art. 23 del presente statuto; essa è valida quando sia presente almeno la metà più uno dei delegati delle società consorziate. Ove questo numero non fosse raggiunto, l'assemblea verrà convocata in seconda seduta col preavviso di otto giorni e colle medesime norme di convocazione. In questo caso l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Art. 22.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli oggetti da trattarsi e l'ora e il luogo della convocazione. Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza relativa di voti, salvo il disposto dell'art. 37.

Art. 23.

Le assemblee possono essere convocate su richiesta dei singoli o di un quinto dei delegati delle società consorziate. Per le convocazioni fatte dai sindaci, l'assemblea elegge un presidente a dirigere la discussione.

Consiglio di amministrazione

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 membri. La determinazione del numero e la nomina sono di competenza dell'assemblea dei delegati che li elegge nel proprio seno. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio sono dispensati dall'obbligo di prestare cauzione, ma sono investiti delle responsabilità determinate dalle regole del mandato e debbono essere maggiorenni.

Art. 25.

Gli eletti a costituire il Consiglio, nella prima adunanza nominano il presidente, il vice presidente, il segretario ed il cassiere.

La carica di cassiere può essere conferita dal Consiglio anche ad un ente di credito.

Nella deliberazione di nomina del cassiere verrà determinato se ed in quale misura debba prestarsi cauzione.

Art. 26.

Se a seguito di recesso, dimissione o decadenza resta vacante nel corso dell'esercizio qualche posto nel Consiglio, vi provvedono alla surrogazione i consiglieri rimasti in unione ai sindaci.

Tale sistema di surrogazione non è ammessa quando i consiglieri in carica nominati dall'assemblea siano ridotti a meno della metà.

Il surrogante rimane in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.

Art. 27.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

1) assumere o dispensare dal servizio i direttori e gli impiegati, secondo le esigenze del servizio e dei lavori del Consorzio;

2) compilare i regolamenti interni;

3) compilare il bilancio consuntivo;

4) promuovere e concludere contratti di lavoro;

5) acquistare immobili, attrezzi, materie necessarie per l'impresa consorziale;

6) assumere mutui od altre operazioni nell'interesse del Consorzio e per il regolare corso dei lavori assunti o da assumersi;

7) nominare procuratori e dare esecuzione agli atti amministrativi ed esecutivi inerenti ai contratti stipulati dal Consorzio;

8) esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge e il presente statuto non riservino tassativamente all'assemblea;

9) nominare il Comitato tecnico a sensi dell'art. 33.

Presidente

Art. 28.

Il presidente rappresenta legalmente il Consorzio, assume la firma sociale e presiede le adunanze del Consiglio.

In mancanza, assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.

Sindaci

Art. 29.

Alla sorveglianza delle operazioni consorziali e alla revisione del bilancio provvedono i sindaci; essi sono tre effettivi e due supplenti e possono essere scelti tanto tra i soci che i non soci.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La loro eleggibilità, decadenza, incompatibilità e funzioni, sono determinate dalle norme di legge.

Direzione

Art. 30.

La direzione del Consorzio si compone di un direttore tecnico e di un direttore amministrativo, entrambi nominati dal Consiglio. I direttori possono non appartenere alle società consorziate e prestano la cauzione eventualmente fissata dal Consiglio.

Partecipano alle sedute del Consiglio, se richiesti con voto consultivo.

Art. 31.

Al direttore tecnico è affidata la direzione e la gestione dei lavori; egli fa progetti e preventivi; compila gli inventari tecnici; da il suo parere sulla assunzione o meno dei lavori; assume e licenzia gli operai; rappresenta il Consorzio presso gli enti appaltanti e firma gli atti per i quali ha ricevuto autorizzazione.

Il direttore tecnico può essere coadiuvato da assistenti nominati dal Consiglio.

Art. 32.

Al direttore amministrativo è affidata la responsabilità dell'ufficio amministrativo.

Egli cura la tenuta della contabilità del Consorzio e controlla quelle delle cooperative consorziate; gestisce la cassa consorziale; tratta coi clienti e fornitori; cura la esecuzione di tutte le deliberazioni consigliari, delle pubblicazioni stabilite dalla legge e compie tutti gli atti per i quali ha ricevuto facoltà dal Consiglio.

Il direttore amministrativo è coadiuvato da impiegati nominati dal Consiglio.

Comitato tecnico

Art. 33.

Ove sia ritenuto necessario per il migliore andamento dei lavori assunti dal Consorzio sarà costituito dal Consiglio un Comitato tecnico, composto da tre persone competenti in ordine alla direzione dei lavori di cui è oggetto l'impresa del Consorzio.

Uno dei membri del Comitato tecnico potrà essere scelto fra gli estranei; gli altri due dovranno sempre essere soci delle cooperative consorziate.

Art. 34.

Le attribuzioni del Comitato tecnico hanno carattere consultivo.

Dietro richiesta del Consiglio di amministrazione e del direttore tecnico, esso esprimerà il suo avviso sulle perizie dei lavori da assumersi, sulle compilazioni dei progetti e delle relazioni inerenti ai contratti da stipularsi e sulla regolare prosecuzione dei lavori in corso di esecuzione e di collaudo.

Operai ausiliari

Art. 35.

Nella esecuzione dei lavori affidati dal Consorzio, devono essere impiegati esclusivamente operai che siano soci delle cooperative consorziate.

In casi eccezionali può essere consentito l'impiego di operai ausiliari osservate le limitazioni e le condizioni dell'art. 47 del regolamento sulle cooperative, 12 febbraio 1911, n. 278.

Ispezione

Art. 36.

Il Consorzio ha diritto di ispezionare le società associate onde garantirsi del retto andamento contabile e amministrativo.

Le ispezioni verranno ordinate dal Consorzio e le società associate sono tenute a prestarsi ad ogni richiesta dell'ispettore e ad uniformarsi alle sue decisioni le quali non devono ledere l'autonomia delle cooperative consorziate che possono solo ricorrere al Collegio dei sindaci del Consorzio il quale giudicherà inappellabilmente.

Scioglimento

Art. 37.

Il Consorzio cessa le sue funzioni per le stesse cause per cui si sciolgono le società cooperative a norma dell'art. 2539 del Codice civile.

Lo scioglimento anticipato può essere volontariamente deliberato quando, per una notevole diminuzione del patrimonio del Consorzio o del numero delle cooperative consorziate, o per altre ragioni, venga deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dei delegati rappresentanti le cooperative consorziate.

Art. 38.

In caso di scioglimento del Consorzio, per una qualunque delle cause indicate nel precedente articolo, il netto risultante dalla liquidazione andrà ripartito fra le cooperative consorziate in proporzione alle rispettive quote di capitale.

Art. 39.

L'assemblea che delibera lo scioglimento del Consorzio nomina anche i liquidatori i quali, oltre alle facoltà loro conferite dalla legge, sono autorizzati a vendere gli immobili sociali nella forma che crederanno più conveniente ai fini della liquidazione.

Regolamento

Art. 40.

Per l'esercizio dell'impresa di cui è oggetto il Consorzio in esecuzione del presente statuto, per disciplinare i rapporti tecnici ed amministrativi fra il Consiglio, la Direzione e il personale dipendente dal Consorzio, potrà essere compilato apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea.

MARIO DAL DAN

CAVALIERI dott. ALFREDO, notaio in Udine.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

MARAZZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 agosto 1950.

Verifica sale cinematografiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 23 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, contenente disposizioni per la cinematografia;

Ritenuta la necessità di disporre su tutto il territorio nazionale la prima verifica delle sale cinematografiche ai fini di accertare la loro efficienza dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza;

Decreta:

E' indetta su tutto il territorio nazionale la verifica delle sale cinematografiche al fine di accertare, ai sensi dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, la loro efficienza dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita ai sensi dell'art. 141 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1950

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1950
Registro Presidenza n. 30, foglio n. 190

(4479)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1950.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, relativo alla istituzione, ed all'approvazione dello statuto, dell'« Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli », in Verona;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, col quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente stesso;

Ritenuto che l'on. avv. Antonio Alberti, nominato presidente dell'Ente con decreto 22 maggio 1947, è scaduto dalla carica per il compiuto triennio;

Decreta:

L'on. avv. Antonio Alberti è riconfermato nella carica di presidente dell'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona.

Roma, addì 20 settembre 1950

DE GASPERI

(4464)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 163, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Piero a Sieve (Firenze) di un mutuo di L. 3.151.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4404)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casal Fiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 22 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 212, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casal Fiumanese (Bologna) di un mutuo di L. 1.225.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4406)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 216, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò (Arezzo) di un mutuo di L. 531.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4413)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 26 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 220, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Seren del Grappa (Belluno) di un mutuo di L. 958.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4414)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sovramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 215, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sovramonte (Belluno) di un mutuo di L. 664.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4415)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 22 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 214, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel d'Aiano (Bologna) di un mutuo di L. 2.323.450, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4416)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Passaggio dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato degli immobili espropriati per la costituzione del deposito munizioni di Collecchio.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 8 luglio 1950, n. 1, registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1950, al registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 3, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti al patrimonio dello Stato i seguenti immobili costituenti l'ex sedime del deposito munizioni di Collecchio:

Zone di terreno, intestato al Demanio dello Stato, ramo aeronautico, site nei comuni di:

Collecchio, riportata in catasto alla partita 183, foglio di mappa 33, particella *A*, superficie ettari 56.06.50;

Sala Baganza, riportata in catasto alla partita 444, foglio di mappa 2, particelle 1, 2, 3, 55-*b*, superficie ettari 3.38.00.

(4489)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa popolare di consumo, con sede in Curtarolo (Padova); della Società cooperativa edile sterratori, con sede in Cadoneghe (Padova); della Società cooperativa venditori ambulanti pesce in Padova, e della Società cooperativa operaia riparazione autoveicoli (C.O.R.A.) in Padova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 ottobre 1950, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile:

Società cooperativa popolare di consumo, con sede in Curtarolo (Padova);

Società cooperativa edile sterratori, con sede in Cadoneghe (Padova);

Società cooperativa venditori ambulanti pesce, in Padova;

Società cooperativa operaia riparazione autoveicoli (C.O.R.A.), in Padova.

(4471)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Rendita 5 %	214262	Vaccaro Raffaella di Nicola moglie di Mari Franco, dom. in Cosenza, vincolata per dote	7.500 —
Cons. 3,50 % (1906)	3995	Asilo infantile di Crecchio (Chieti)	287 —
Id.	707754	Come sopra	112 —
Id.	619650	Come sopra	154 —
Id.	220854	Come sopra	35 —
Id.	659795	Come sopra	31,50
Id.	172760	Come sopra	3,50
Id.	205131	Asilo infantile di Crecchio, amministrato dalla locale Congregazione di carità	80,50
Id.	239370	Come sopra	42 —
Id.	751405 (nuda proprietà)	Cambroni Angelina fu Giuseppe, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Lusetti Giulia fu Giovanni vedova Cambroni.	784 —
Id.	751408	Cambroni Clotilde fu Giuseppe, ecc., come sopra	784 —
Cons. 4,50 %	54482	Cappella di Santa Giusta in Picinisco (Caserta) amministrata dalla locale Congregazione di carità	9 —
P. R. 3,50 % (1934)	402672	Congrega di carità di Galluccio (Frosinone)	402,50
Rendita 5 %	163273	Di Fratta Francesca fu Nicola moglie di Di Forio Antonio, dom. a Caserta, con vincolo dotale	425 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 ottobre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4346)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 190

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 ottobre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,10
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,80	143 —
» Milano	624,82	143,15
» Napoli	624,70	142,85
» Palermo	624,80	143 —
» Roma	624,80	143,15
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,82	143,15
» Venezia	624,82	143 —

Media dei titoli del 20 ottobre 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,65
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	45,50
Id. 5 % 1935	100,20
Redimibile 3,50 % 1934	75 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,325
Id. 5 % 1936	94,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,90
Id. 5 % convertiti 1951	100,30
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 ottobre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 143,15

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, del relitto d'alveo in sinistra del torrente San Biagio, in comune di Gallico (Reggio Calabria).

Con decreto interministeriale 12 agosto 1950, n. 1681/1756, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, del relitto d'alveo in sinistra del torrente San Biagio in prossimità della confluenza col torrente Gallico, in comune di Gallico (Reggio Calabria), della superficie di mq. 8507,50 come specificato nell'estratto catastale in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4470)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di direttore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Venezia in data 16 ottobre 1948, n. 15625, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Migliore dott. Giuseppe, vice prefetto.

Membri:
De Chigi dott. Melchiorre;
Bezzio prof. Silvio;
d'Agostino prof. Oscar, dell'Istituto superiore di sanità;
Rupolo dott. Pierfrancesco.

Segretario:
Pullia dott. Andrea.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Venezia.

Roma, addì 18 settembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4456)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di direttore dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman »

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA
« G. EASTMAN » IN ROMA

Visto il regolamento dell'Istituto, approvato in data 4 ottobre 1950;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 23 settembre 1950;

Dispone:

E' aperto il concorso per titoli ed esami per la nomina del direttore sanitario dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman » in Roma.

I sanitari che intendono prendere parte al concorso devono presentare alla Presidenza del Consiglio di amministrazione,

non più tardi delle ore 16 del giorno 20 dicembre 1950, la domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale, corredata dai seguenti documenti in carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

f) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

g) stato di servizio militare o foglio matricolare;

h) stato di famiglia;

i) diploma originale di laurea o copia autenticata da notaio;

l) certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali;

m) certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

n) diploma di specializzazione o di libera docenza in odontoiatria.

I documenti di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) *h*) dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi alla data del presente avviso.

Il documento di cui alla lettera *g*) dovrà essere aggiornato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1948.

Le domande sfornite anche di uno solo dei documenti predetti non saranno accettate.

La domanda dovrà inoltre contenere:

a) l'elenco di tutti i documenti ad essa allegati;

b) l'elenco dei titoli di studio, scientifici, professionali e di carriera che l'interessato può far valere ai fini del concorso e di servizio;

c) certificato da cui risulti l'effettivo servizio prestato in Ospedali o Istituti universitari, secondo gli articoli 6 e 7 del regolamento.

Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione al concorso e le prove di esame si fa riferimento agli articoli 4, 6 e 8 del regolamento dell'Istituto che qui si riportano per la parte che interessa il presente concorso:

« Art. 4. — L'assunzione del personale, salvo quanto stabilito dai seguenti commi, è effettuato, per i posti disponibili nel grado iniziale di ciascun ruolo mediante concorsi pubblici per titoli di esame, deliberati dal Consiglio di amministrazione al quale sono sottoposti per l'approvazione i rispettivi risultati ».

Per l'assunzione del direttore dell'Istituto si osservano le norme di cui al successivo art. 6.

« Art. 6. — Il posto di direttore dell'Istituto è conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esami tra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della libera professione e specializzati in clinica odontoiatrica, i quali oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, salvo quello del limite massimo di età che è elevato ad anni 50, abbiano un'anzianità di laurea e di attività professionale di almeno 15 anni ed abbiano prestato effettivo servizio in Ospedali od Istituti universitari, per la specialità di odontoiatria e protesi dentaria:

a) per un periodo di due anni, se abbiano ricoperto il posto di direttore di clinica odontoiatrica universitaria a titolo effettivo, o di quattro anni, se lo abbiano ricopero a titolo di incarico;

b) per un periodo di quattro anni se abbiano ricoperto il posto di primario odontoiatra a titolo effettivo, o di sei anni se lo abbiano ricoperto a titolo di incarico;

c) per un periodo di almeno otto anni se abbiano ricoperto il posto effettivo o per incarico in qualità di aiuto o assistente odontoiatra;

d) il candidato dovrà inoltre dimostrare buona conoscenza della psicologia del fanciullo ed attitudini direttive ».

La Commissione esaminatrice avrà particolare riguardo ai requisiti indicati nella lettera *d*).

« Art. 8. — Gli esami di concorso al posto di direttore comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema su argomenti di odontoiatria;

b) esame orale sull'organizzazione ospedaliera e sulla legislazione sanitaria ».

I titoli di servizio e scientifici dovranno essere presentati unitamente alla domanda e accompagnati da un elenco in cinque esemplari.

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni riguardanti la stomatologia. Non sono ammessi manoscritti nè bozze di stampa. Nessuna pubblicazione o parte di essa può essere ammessa se presentata dopo scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare con esattezza il domicilio da essi eletto, al quale saranno indirizzate per ogni effetto legale, le comunicazioni riferentesi al concorso,.

Debbono inoltre dichiarare esplicitamente che in caso di nomina si uniformeranno alle condizioni tutte e con gli obblighi risultanti dal regolamento dell'Istituto. Saranno respinte le domande che non contengono tale esplicita dichiarazione, o nelle quali siano formulate riserve al riguardo.

Il regolamento e lo statuto dell'Istituto sono ostensibili presso la Presidenza del Consiglio di amministrazione.

Il presidente: on. prof. GIUSEPPE CARONIA

(4443)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.